

# Statuto

*Associazione culturale denominata "Comitato Abruzzese del Paesaggio"*

## **Art.1**

### **Costituzione, denominazione e sede**

1. E' costituita l'Associazione Culturale denominata "Comitato Abruzzese del Paesaggio" (C.A.P).
2. L'Associazione Culturale denominata "Comitato Abruzzese del Paesaggio (C.A.P.) svolge la sua attività per una durata illimitata.
3. L'Associazione Culturale denominata "Comitato Abruzzese del Paesaggio (C.A.P.) è un'Associazione senza fini di lucro, apartitica ed indipendente da qualsiasi ideologia.
4. L'Associazione Culturale denominata "Comitato Abruzzese del Paesaggio (C.A.P.) ha sede legale in Pescara, via Corfinio 7 e, per esigenze organizzative, sede operativa laddove venga fissata dal Presidente pro tempore.

## **Art.2**

### **Finalità**

1. L'Associazione Culturale denominata "Comitato Abruzzese del Paesaggio" (C.A.P.) persegue i seguenti scopi:
  - a) si propone di promuovere, incentivare atti volti alla tutela, alla conservazione e alla valorizzazione dell'ingente patrimonio culturale, architettonico, paesaggistico, urbano, rurale e naturale della regione Abruzzo;
  - b) di sensibilizzare e informare, quanto più possibile, l'opinione pubblica in merito al tema della tutela del patrimonio di storia e bellezza locale, con iniziative di ogni genere, nello spirito del principio fondamentale dell'art. 9 della Costituzione della Repubblica Italiana;
  - c) di incentivare la collaborazione e la federazione con qualsiasi associazione, fondazione, comitato, ecc. che abbiano fini anche solo parzialmente sovrapponibili a quelli del "Comitato Abruzzese del Paesaggio" stesso, comunque rimanendo nell'ottica della conservazione dell'autonomia delle stesse unità aggregative.
2. L'Associazione Culturale denominata "Comitato Abruzzese del Paesaggio" (C.A.P) per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività culturali e di formazione: convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezione di film e documenti, istituzione di gruppi di studi (workshop), di realizzare qualsiasi genere di azione utile al conseguimento dei fini sociali.

## **Art. 3**

### **Soci**

1. L'attività dell'Associazione è assicurata prevalentemente con prestazioni personali, volontarie e gratuite degli associati.
2. L'iscrizione alla Associazione è aperta a chiunque, in possesso di idonei requisiti morali e sociali. Possono diventare soci tutti i cittadini che abbiano raggiunto il diciottesimo anno di età e che condividano le finalità del Comitato. La durata della qualità di socio in ogni caso non potrà essere inferiore ai dodici mesi escludendo in tal modo la temporaneità della

partecipazione alla vita associativa. Tutti i soci hanno diritto al voto e sono eleggibili alle cariche sociali, purché iscritti nell'anno solare in corso e detentori di tessera valida nell'anno solare precedente, ovvero, comunque iscritti prima del 31 gennaio dell'anno solare precedente a quello delle elezioni e non siano oggetto nel momento del voto di provvedimenti disciplinari.

3. I soci saranno classificati in tre distinte categorie:

- soci fondatori: quelli che hanno partecipato alla costituzione dell'associazione;
- soci benemeriti: quelli che per la loro personalità, la frequenza all'associazione o per aver contribuito finanziariamente o svolto attività a favore dell'associazione stessa e hanno sostenuto l'attività e la sua valorizzazione. Hanno carattere permanente e sono esonerati dal versamento di quote annuali;
- soci ordinari: persone o Enti che si impegnano a pagare la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo.

4. L'ammissione dei soci ordinari è deliberata, su domanda scritta del richiedente, dal Consiglio Direttivo che si dovrà pronunciare sull'accoglimento o meno entro il termine massimo di 30 giorni.

5. la decisione di mancato accoglimento della richiesta di ammissione deve essere debitamente motivata ed avverso questa l'aspirante Socio può ricorrere al Collegio dei Probiviri entro 30 giorni dal ricevimento della stessa

6. Tale domanda vale come accettazione del presente Statuto e dei Regolamenti sociali. Il Socio è tenuto a versare l'importo stabilito per la quota sociale che, essendo destinata a finanziare l'attività dell'Associazione e non avendo pertanto alcuna finalità speculativa, non è trasmissibile a terzi, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e, non è produttiva di alcun interesse o rivalutabilità monetaria.

8. Sono Soci dell'Associazione Culturale denominata "Comitato Abruzzese del Paesaggio" (C.A.P) tutti coloro che ne accettano lo Statuto ed i Regolamenti sociali e sono in regola con i pagamenti sociali.

9. Ad esclusione dei nuovi ammessi, che versano l'importo stabilito per la quota sociale al momento dell'accoglimento della domanda, tutti i Soci devono effettuare il versamento entro la data stabilita dal Consiglio Direttivo.

10. Tutti i Soci, purché maggiorenni, al momento dell'Assemblea, hanno diritto di:

- a) votare per eleggere gli organi sociali;
- b) essere eletti alle cariche direttive;
- c) votare per l'approvazione e le modifiche del presente Statuto e dei Regolamenti;
- d) ricevere la tessera sociale;
- e) frequentare i locali di proprietà e/o di possesso dell'Associazione.

11. I Soci hanno il dovere di:

- a) rispettare lo statuto ed i regolamenti dell'Associazione;
- b) versare la quota sociale;
- c) non operare in danno dell'Associazione.

In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'Associazione, il Consiglio Direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida e radiazione.

12. la qualità di Socio si perde:

- a) per dimissioni, presentate per iscritto entro il 31 dicembre dell'anno;

- b) per radiazione, deliberata dal Consiglio Direttivo allorché il socio abbia mancato all'onore ed ai doveri sociali;
- c) per mancato rinnovo, anche tacito, dell'iscrizione annuale;
- d) per morosità, nel pagamento della quota sociale o di qualsiasi somma dovuta;
- e) e per causa di morte.

13. la radiazione per morosità deve essere pronunciata dal Consiglio Direttivo dopo la messa in mora del Socio inadempiente, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, spedita non oltre il terzo mese dalla data di cui al comma 9 del presente articolo.

14. Nella suddetta comunicazione deve concedersi il termine di giorni 15 al moroso per eliminare l'inadempienza.

15. Contro il provvedimento di radiazione, l'interessato può ricorrere al Collegio dei Probiviri entro 30 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

16. Entro 30 giorni dall'arrivo del ricorso, il Collegio deve pronunciarsi.

#### **Art. 4**

##### **Organi dell'Associazione**

1. Organi dell'Associazione Culturale denominata "Comitato Abruzzese del Paesaggio" (C.A.P) sono:

- a) L'Assemblea dei Soci;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente;
- d) Il Segretario-Tesoriere
- e) Il Collegio dei Revisori dei Conti;
- f) Il Collegio dei Probiviri.

2. Tutte le cariche sono gratuite.

3. Le cariche di Presidente dei tre organi collegiali sono incompatibili con quelle politiche.

#### **Art. 5**

##### **Assemblea dei Soci**

1. L'Assemblea è costituita da tutti i Soci in regola con il versamento della quota sociale avvenuta almeno 10 giorni prima della data fissata per la riunione dell'Assemblea.

2. Ciascuno dei componenti l'Assemblea dispone di un solo voto, non essendo ammesse deleghe.

3. L'Assemblea rappresenta l'universalità dei Soci e le sue decisioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano i Soci.

4. L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo per determinazione propria, o previa deliberazione del Consiglio Direttivo, ovvero quando ne faccia richiesta un terzo degli iscritti, risultanti dal libro dei Soci aventi diritto al voto.

5. La convocazione, fatta a mezzo di lettera consegnata a mano o a mezzo posta o e-mail da spedirsi non meno di 10 giorni prima dell'adunanza, deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo della riunione.

6. Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea deve essere fissato il giorno e l'ora della seconda convocazione, che dovrà effettuarsi non meno di un'ora dopo quella fissata per la prima.

7. L'Assemblea ha tutti i poteri per conseguire gli scopi sociali; ad essa spettano i seguenti compiti in sede ordinaria:

- a) discutere e deliberare sul bilancio preventivo e consuntivo;
- b) eleggere i membri del Consiglio Direttivo, il Presidente, i Revisori dei Conti ed i Proviviri;
- c) fissare, su proposta del Consiglio Direttivo, le quote di ammissione ed i contributi associativi nonché la penale per i ritardati versamenti;
- d) deliberare sulle direttive d'ordine generale dell'associazione e sull'attività da essa svolta e da svolgere nei vari settori di sua competenza;
- e) deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

In sede straordinaria

- a) deliberare sullo scioglimento dell'Associazione;
- b) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- c) deliberare sul trasferimento della sede dell'Associazione;
- d) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

8. L'Assemblea si riunisce in via ordinaria per l'elezione degli organi sociali ed almeno due volte l'anno, entro il mese di dicembre per l'approvazione del bilancio di previsione ed entro il mese di aprile per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario.

9. L'Assemblea si riunisce in via straordinaria su iniziativa del Consiglio Direttivo o sulla base di richiesta scritta e motivata di un terzo dei Soci aventi diritto di voto.

10. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti ed in seconda convocazione con la presenza di almeno un quinto degli iscritti.

11. L'Assemblea ordinaria e straordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti al momento del voto, non sono considerati votanti gli astenuti. Una copia delle deliberazioni deve essere affissa con gli allegati, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, come i bilanci preventivi ed i rendiconti, in un'apposita bacheca esposta presso la sede dell'Associazione.

12. L'Assemblea deve essere nuovamente convocata se non sono raggiunti i quorum richiesti.

13. L'Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente o in sua assenza dal Vice Presidente del Consiglio Direttivo, il quale designa un Socio ad esercitare le funzioni di Segretario.

14. Le deliberazioni dell'Assemblea devono essere verbalizzate e sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.

15. Nel verbale devono essere inserite, su richiesta dei Soci, le loro dichiarazioni.

16. Il Socio che per qualsiasi motivo non possa intervenire personalmente all'Assemblea non può farsi rappresentare da altri.

## **Art. 6**

### **Consiglio Direttivo**

1. Il Consiglio Direttivo dell'Associazione Culturale denominata "Comitato Abruzzese del Paesaggio" (C.A.P) è composto da almeno 3 membri e da non più di 15 che vengono eletti dall'Assemblea con votazione segreta ovvero in modo palese se stabilito all'unanimità.

2. Il numero dei componenti il Consiglio Direttivo viene stabilito dall'Assemblea regolarmente costituita che delibera il rinnovo degli Organi scaduti.

3. Le schede di votazione possono indicare più nominativi, purché le preferenze indicate non superino i 2/3 del numero dei componenti da eleggere.

4. I membri del Consiglio Direttivo saranno dichiarati eletti secondo la maggioranza relativa ottenuta nella votazione ed a parità di voti è eletto chi ha già ricoperto in precedenza incarichi direttivi nell'Associazione;

qualora più candidati abbiano già ricoperto incarichi direttivi, viene eletto chi è stato membro del Consiglio Direttivo per più tempo e, persistendo ancora la parità, il più anziano di età.

5. I Consiglieri durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Alla scadenza del loro mandato restano in carica fino all'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

6. Nella loro prima riunione, i Consiglieri eleggono, fra di essi, il Presidente ed il Vice Presidente a scrutinio segreto ovvero in modo palese se stabilito all'unanimità.

7. Qualora, nel corso del quadriennio· dall'ultimo rinnovo del Consiglio Direttivo, uno o più Consiglieri dovesse decadere per qualunque motivo dalla carica, si procederà alla sostituzione con il primo dei non eletti ed a parità di voti si applicheranno le modalità indicate al comma 4 del presente articolo.

8. I Consiglieri surrogati durano in carica dal momento dell'avvenuta surroga, disposta dal Consiglio Direttivo ai sensi del successivo comma 18, fino alla scadenza naturale del Consiglio stesso.

9. Qualora non siano più disponibili persone aventi diritto per la surroga e venga comunque a mancare la metà più uno degli originari componenti, si dovrà procedere obbligatoriamente al rinnovo dell'intero Consiglio Direttivo.

10. Consiglio Direttivo è l'organo di esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea ed orienta, in armonia con essa, l'attività dell'Associazione.

11. Esso delibera su tutte le materie non riservate specificatamente alla competenza dell'Assemblea. In particolare:

- a) predisporre il regolamento interno riguardante disposizioni di funzionamento ed organizzazione non contemplati nel presente Statuto e lo svolgimento dei servizi dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione
- b) delibera sulle questioni riguardanti l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'assemblea assumendo tutte le iniziative del caso;
- c) predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'Assemblea secondo le proposte della presidenza;
- d) delibera su ogni atto di carattere patrimoniale 1:1 finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione;
- e) esprime parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente;
- f) procede all'inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
- g) in caso di necessità, verifica la permanenza dei requisiti suddetti;
- h) delibera l'accettazione delle domande per l'ammissione dei nuovi soci;
- i) delibera sull'adesione e partecipazione dell'Associazione ad Enti ed Istituzioni pubbliche e private che
- j) interessano l'attività dell'Associazione stessa designandone i rappresentanti da scegliere tra i soci;

12. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, o dal Vice Presidente in caso di assenza o impedimento del Presidente, tutte le volte che lo riterrà opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti.
13. La convocazione è fatta a mezzo di lettera consegnata a mano o a mezzo posta o e-mail, contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo della riunione, da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza.
14. Nell'avviso di riunione del Consiglio Direttivo deve essere fissato il giorno e l'ora della seconda convocazione, da effettuarsi non meno di un'ora dopo di quella fissata per la prima.
15. Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei suoi componenti ed in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo dei suoi membri.
16. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei votanti, non sono considerati votanti gli astenuti; a parità di voti prevale il voto del Presidente.
17. Il Consigliere che non intervenga a 3 adunanze consecutive del Consiglio Direttivo senza giustificato motivo deve essere dichiarato decaduto dalla carica con deliberazione del Consiglio stesso che, contestualmente, provvede alla sua sostituzione ove possibile.
18. Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

#### **Art. 7**

##### **Presidente**

1. Il Presidente dura in carica per lo stesso periodo di vigenza del Consiglio Direttivo e può essere riconfermato.
2. Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la rappresentanza legale dell'Associazione. Egli è autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni, da banche, da privati rilasciandone quietanza liberatoria. Ha anche la facoltà di stare in giudizio, di nominare avvocati davanti a qualsiasi autorità giudiziaria, su conforme deliberazione del Consiglio Direttivo. Può anche effettuare compromessi, transazioni e conciliazioni.
3. Nell'assenza o impedimento del Presidente, tutte le sue mansioni spettano al Vice Presidente.
4. Qualora anche il Vice Presidente sia assente o impedito, le funzioni del Presidente sono svolte dal componente del Consiglio Direttivo con maggiore anzianità di carica e, qualora più componenti abbiano la medesima anzianità di carica, dal più anziano di età.
5. Il Presidente, per esigenze di servizio, può conferire deleghe per speciali materie e funzioni ad un componente del Consiglio Direttivo.
6. Il Presidente, in caso di urgenza, può deliberare su argomenti di competenza del Consiglio Direttivo, salvo ratifica nella successiva riunione.
7. in caso di dimissioni o impedimento grave il Consiglio Direttivo provvede ad eleggere un presidente fino alla successiva assemblea straordinaria.

#### **Art. 8**

##### **Segretario- Tesoriere**

1. Il Segretario-Tesoriere viene nominato e revocato dal Presidente, sentito il Consiglio Direttivo, anche fra i Soci. Se non è membro del Consiglio Direttivo non ha diritto di voto.
2. Il Segretario-Tesoriere è tenuto all'osservanza delle formalità richieste dallo Statuto e dai Regolamenti.

Redige i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, conserva l'archivio, gestisce la corrispondenza, tiene il Registro dei Soci, cura il regolare andamento amministrativo dell'Associazione per quanto riguarda le entrate e le spese cui provvede per mandato del Presidente, raccoglie elementi per la formulazione dei bilanci che saranno a sua cura compilati.

3. Svolge il servizio di tesoreria per le piccole spese di cui rende conto direttamente al Presidente.

## **Art. 9**

### **Collegio dei Revisori dei Conti**

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri effettivi e di due supplenti.
2. I cinque Revisori devono essere tutti eletti dall'Assemblea con votazione segreta. Saranno eletti i cinque soci che avranno ricevuto il maggior numero dei voti; i primi tre quali membri effettivi, gli altri due quali supplenti.
3. Il Presidente viene eletto, tra i membri effettivi, da tutti i componenti il Collegio.
4. I Revisori effettivi e quelli supplenti durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
5. Il Collegio dei Revisori dei Conti controlla l'amministrazione dell'Associazione e accerta la regolare tenuta della contabilità sociale e fa corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture a norma di legge.
6. Il Collegio deve altresì accertare ogni semestre la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale ricevuti in pegno, cauzione o custodia.
7. I Revisori possono in ogni momento procedere ad atti di ispezione, secondo le competenze di cui ai commi precedenti.
8. Il Collegio dei Revisori dei conti può chiedere notizie sull'andamento delle operazioni sociali e su determinati affari.
9. Degli accertamenti eseguiti deve farsi annotazione nell'apposito libro.
10. I Revisori possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo.
11. Sul libro dei Verbali del Collegio dei Revisori devono essere trascritti i verbali delle riunioni sia per le periodiche attività di controllo effettuate che per la relazione di accompagnamento al rendiconto economico finanziario.

## **Art. 10**

### **Collegio dei Probiviri**

1. Ai sensi del presente articolo, i Soci sono obbligati a rimettere alle decisioni del Collegio dei Probiviri la risoluzione di tutte le controversie insorte fra di loro e con gli organi sociali.
2. Il Collegio provvederà a stilare apposito verbale in cui saranno indicati l'oggetto della controversia, le tesi delle parti in causa ed il termine in cui il Collegio stesso delibererà in materia.
3. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, eletti dall'Assemblea fra persone competenti in materia, anche non soci.
4. I componenti ed il Presidente del Collegio vengono eletti con le stesse modalità del secondo e terzo comma dell'art. 11.
5. I Probiviri durano in carica quattro anni a partire dalla data di nomina e possono essere confermati nell'incarico.
6. Essi deliberano secondo equità, previo tentativo di conciliazione, regolando lo svolgimento dei giudizi nel modo che riterranno più opportuno, assegnando alle parti eventuali termini

per la presentazione dei documenti e memorie difensive e per esporre le loro repliche ove non sia diversamente regolato dal presente Statuto.

7. Le decisioni del Collegio dei Probiviri devono essere emesse entro trenta giorni dalla data in cui il Presidente del Collegio ha ricevuto il ricorso.

8. In ogni caso, le pronunce del Collegio dei Probiviri sono definitive.

## **Art. 11**

### **Amministrazione**

1. Le entrate dell'Associazione sono costituite:

a) quota di iscrizione da versarsi all'atto dell'ammissione all'Associazione nella misura fissata dall'Assemblea ordinaria;

b) contributi straordinari deliberati dall'Assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario

c) da versamenti volontari degli associati;

d) da contributi di Pubbliche Amministrazioni, Enti locali, istituti di credito e da Enti in genere;

e) da sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi o di associati.

2. L'elenco dei beni mobili di proprietà dell'Associazione deve essere trascritto in apposito registro degli inventari.

3. I fondi occorrenti per l'ordinaria gestione devono essere depositati in conto corrente, presso istituti bancari o presso l'amministrazione postale, scelti dal Consiglio Direttivo.

4. Tali conti sono intestati all'Associazione e con firma disgiunta del Presidente, del Vice Presidente e del Segretario-Tesoriere.

5. I mandati di pagamento devono essere firmati dal Presidente e dal Segretario-Tesoriere.

6. Tutte le cariche elettive sono gratuite. Ai soci compete solo il rimborso delle spese varie regolarmente documentate.

7. L'esercizio finanziario dell'Associazione Culturale denominata "Comitato Abruzzese del Paesaggio" (C.A.P.) inizia con il 1 gennaio e termina il 31 dicembre.

8. Per la gestione sociale deve essere compilato un apposito bilancio annuale di previsione.

9. Il bilancio preventivo con il programma annuale delle attività programmate, che l'Assemblea dei Soci deve approvare entro il mese di dicembre, deve essere depositato presso la segreteria dell'Associazione a disposizione dei Soci aventi diritto al voto non meno di 10 giorni prima della data fissata per la riunione della suddetta Assemblea.

10. Eventuali avanzi di gestione devono essere obbligatoriamente re-investiti a favore di attività istituzionali statutariamente previste;

11. E' fatto divieto di distribuire fra gli associati, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi di riserva o capitale.

## **Art. 12**

### **Scioglimento e liquidazione**

1. In caso di scioglimento l'Assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri;

2. In sede di scioglimento e comunque di cessazione l'Assemblea ha l'obbligo di devolvere il patrimonio residuo ad altra associazione che operi a fini di utilità sociale.



**Art. 13**

**Disposizioni finali**

1. Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto si fa richiamo alle norme di legge vigenti in materia ed ai principi generali dell'Ordinamento giuridico italiano.

29 marzo 2010